

-----Allegato "E" al n° 69826/26667 di Repertorio-----

-----STATUTO DELLA FONDAZIONE-----

-----LAMA GANGCHEN - HELP IN ACTION ONLUS-----

ART. 1 - COSTITUZIONE-----

È costituita per effetto di delibera assembleare di trasformazione della Associazione "LAMA GANGCHEN KIUROK TSOCHUN HELP IN ACTION - ADOPTIONS AT A DISTANCE - ADOZIONI A DISTANZA ONLUS", risultante da verbale in data 17 giugno 2019 ricevuto dalla Dott.ssa Maria Nives Iannaccone, Notaio in Seregno (MB), secondo il modello organizzativo della fondazione di partecipazione, la fondazione denominata-----

-----"FONDAZIONE LAMA GANGCHEN - HELP IN ACTION ONLUS".-----

L'utilizzo dell'acronimo ONLUS, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, è obbligatorio ed è subordinato alla sussistenza dei requisiti formali e sostanziali di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.-----

ART. 2 - SEDE LEGALE E DURATA-----

La Fondazione ha sede in Milano in Via Marco Polo n. 13, ed è costituita a tempo indeterminato.-----

Eventuali modifiche di indirizzo all'interno dello stesso Comune non comportano modifiche statutarie.-----

ART. 3 - SCOPO E ATTIVITÀ-----

La Onlus non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche economiche e familiari, ovvero a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.-----

La fondazione intende svolgere la sua attività nel settore della beneficenza e della cooperazione allo sviluppo secondo i principi stabiliti dalla legge 125/2014.-----

La Onlus si propone di fornire aiuti umanitari con particolare attenzione alle popolazioni tibetane e himalayane che vivono in India, Nepal, Sikkim, Tibet, Mongolia, Cina, Ladakh, con lo scopo di favorirne la sopravvivenza etnica e culturale.-----

L'aiuto sarà destinato soprattutto a donne, bambini, studenti, monaci, anziani, disabili, ammalati, comunità di villaggio.-----

I suoi progetti comprendono, a titolo esemplificativo:-----

- cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;-----

- realizzazione di progetti specifici con particolare attenzione ai Paesi sopra menzionati, quali:-----

a) la costruzione di scuole nei villaggi o nelle comunità che ne siano prive, e l'aiuto al mantenimento di quelle esistenti;-----

b) la costruzione di dispensari ed ospedali in cui la medicina occidentale sia preferibilmente affiancata da quella

tibetana e himalayana, in modo da assicurare la sopravvivenza di quest'ultima;-----

c) adozioni a distanza a favore delle popolazioni himalayane ed in particolare dei tibetani profughi o in patria; l'aiuto ai bambini sarà finalizzato principalmente a consentire l'accesso all'istruzione scolastica in modo da assicurare loro un futuro dignitoso e di indipendenza;-----

d) la costruzione di scuole di medicina tibetana e himalayana;-----

e) il miglioramento delle infrastrutture mediante la costruzione di acquedotti, strade, dighe, sistemi idroelettrici;---

f) lo sviluppo di tecnologie per lo sfruttamento delle risorse naturali (acqua, vento, sole) nel massimo rispetto ambientale;-----

g) la promozione di piccoli progetti nei villaggi per sviluppare attività economiche basate principalmente sulle tradizioni artigianali ed artistiche e sull'utilizzo di risorse naturali;-----

h) il miglioramento delle tecnologie agricole;-----

i) la protezione delle risorse naturali e ambientali;-----

l) lo studio, la preservazione e la ricerca sulla cultura, l'arte, la spiritualità e la storia del Tibet e delle popolazioni himalayane;-----

m) ricostruzione e sostentamento dei monasteri tibetani, preservazione delle opere d'arte in essi contenute.-----

Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre agenzie e associazioni, fondazioni, NGO, enti pubblici, governi locali, Nazioni Unite e loro agenzie, aziende e studi professionali. La fondazione collabora con i programmi della Lama Gangchen World Peace Foundation, ONG affiliata all'ONU.-----

A tale scopo la fondazione si impegna a promuovere la diffusione delle proprie attività mediante: la distribuzione di materiali illustrativi; la comunicazione attraverso i mass-media; la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta fondi; la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici, privati, agenzie internazionali.-----

La Onlus potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esso integrative, accessorie, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.-----

ART. 4 - PATRIMONIO-----


Il patrimonio è costituito:-----

a) da beni mobili e immobili di proprietà della ONLUS;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;-----

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.-----

Le entrate della ONLUS sono costituite:-----



- a) dalle quote annuali di adozione e dai contributi per i singoli progetti;-----
- b) da liberalità e da sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali;-----
- c) dai contributi delle controparti locali nei singoli progetti comprendenti finanziamenti, fornitura di mano d'opera qualificata e non, terreni, strutture varie, impianti.-----
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine umanitario della Fondazione, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore.-----
- In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a i fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/1996 salvo diverse disposizioni imposte dalla legge.-----

ART. 5 - BILANCIO E UTILI-----

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio (rendiconto economico finanziario).-----

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti.-----

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.-----

ART. 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE-----

Sono organi della Fondazione:-----

- il Consiglio dei Partecipanti;-----
- il Consiglio di Amministrazione;-----
- il Presidente della Fondazione;-----
- il Revisore legale dei conti;-----
- l'International Consulting Board.-----

ART. 7 - CONSIGLIO DEI PARTECIPANTI-----

7.1 Sono membri di diritto del Consiglio dei Partecipanti coloro che risultano associati in sede di trasformazione da Associazione non riconosciuta in Fondazione. Il Consiglio dei Partecipanti è aperto alla partecipazione anche successiva di tutti coloro i quali intendano apportare il proprio contributo, patrimoniale e non patrimoniale, agli scopi e alla attività dell'Ente, con particolare attenzione ai soggetti interessati alla cultura Buddhista Himalayana della

tradizione Ngalso, e alla cooperazione internazionale per lo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni.-----

7.2 L'ingresso di nuovi soggetti partecipanti è subordinato alla preventiva manifestazione di gradimento del Consiglio di Amministrazione.-----

La procedura di selezione dei nuovi soggetti partecipanti dovrà avvenire secondo criteri non discriminatori. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà essere adeguatamente motivato e potrà essere impugnato dal soggetto non ammesso, dinanzi al Consiglio dei Partecipanti, che dovrà deliberare in merito, con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei suoi membri.-----

La qualifica di membri del Consiglio dei Partecipanti è intransmissibile e la cessazione non comporta alcun diritto di ripetizione su eventuali contributi spontaneamente versati.---


7.3 La perdita della qualifica di membro del Consiglio dei Partecipanti si ha per: 1) morte; 2) recesso; 3) esclusione.

Il membro del Consiglio dei Partecipanti può recedere in ogni tempo dalla Fondazione dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, non dà diritto alla ripetizione di quanto eventualmente versato. Il membro del Consiglio dei Partecipanti recedente rimane responsabile per le obbligazioni assunte in nome della Fondazione e nei confronti della stessa.-----

Il membro del Consiglio dei Partecipanti che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso al Consiglio dei Partecipanti. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione il Membro del Consiglio dei Partecipanti può essere riammesso.-----

7.4 Ciascun membro del Consiglio dei Partecipanti ha diritto di voto in tutte le delibere affidate alla competenza del presente organo. Ogni membro ha diritto ad un voto che potrà essere esercitato anche mediante il conferimento di apposita delega ad altri soggetti partecipanti al Consiglio dei Partecipanti. Ciascun partecipante può rappresentare non oltre un altro partecipante. I membri del Consiglio dei Partecipanti che siano anche membri del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal voto in merito alla nomina del Revisore Legale dei Conti.-----

7.5 La convocazione delle riunioni del Consiglio dei Partecipanti avviene su proposta del Presidente della Fondazione, ovvero su richiesta di tre membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Fondazione, in sua assenza dal Vicepre-



sidente. In assenza di entrambi, la seduta è presieduta da un soggetto individuato dal Consiglio dei Partecipanti medesimo in seduta stante, a maggioranza dei presenti.-----

Il Consiglio dei Partecipanti è convocato dal Presidente della Fondazione mediante avviso spedito con qualsiasi mezzo che assicuri l'avvenuta ricezione, anche telematico, con almeno 7 (sette) giorni di preavviso. In caso di urgenza il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.-----

Anche in assenza di regolare convocazione, le riunioni del Consiglio dei Partecipanti si considerano validamente costituite quando siano presenti tutti i membri.-----

Il Consiglio dei Partecipanti si riunisce almeno una volta l'anno e ogniqualvolta si renda necessario.-----

7.6 Le riunioni del Consiglio sono regolarmente costituite in prima convocazione con l'intervento di almeno metà dei suoi componenti; le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione le riunioni sono regolarmente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti; le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

In caso di proposte di modifiche statutarie, di ammissione dei componenti dell'International Consulting Board, di ricorso avverso rigetto della richiesta di ammissione al Consiglio dei Partecipanti e di ricorso in caso di esclusione dallo stesso, le riunioni del Consiglio dei Partecipanti sono validamente costituite con l'intervento di tre quarti dei suoi componenti e le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Le riunioni del Consiglio dei Partecipanti si possono svolgere anche per teleconferenza, purché sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; deve inoltre essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti. La riunione si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.-----

7.7 Al Consiglio dei Partecipanti sono demandate le seguenti competenze:-----

- la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina del Revisore legale dei conti;-----
- le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;-----
- l'ammissione dei componenti dell'International Consulting Board su proposta del Consiglio di Amministrazione;-----
- decisioni in ordine ai ricorsi avverso rigetto della ri-

chiesta di ammissione al Consiglio dei Partecipanti e di ricorso in caso di esclusione dallo stesso.-----

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

8.1 La fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri nominati dal Consiglio dei Partecipanti. Possono essere nominati Amministratori anche i membri del Consiglio dei Partecipanti.-----

La carica di membro del Consiglio di amministrazione ha durata triennale, salvo revoca dalla carica o dimissioni. Costituisce causa di revoca dalla carica l'assenza ingiustificata alle riunioni del presente organo per due convocazioni consecutive. La revoca è deliberata per gravi motivi dal Consiglio dei Partecipanti.-----

In caso di dimissioni, decesso, revoca della carica o altro impedimento, di uno o più dei suoi membri, il Consiglio dei Partecipanti procede alla nomina dei nuovi membri fino ad integrazione del numero statutario.-----

8.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 3 (tre) volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o due dei suoi membri lo ritengano necessario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.-----

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente mediante avviso spedito con qualsiasi mezzo che assicuri l'avvenuta ricezione, anche telematico, con almeno 7 (sette) giorni di preavviso. In caso di urgenza le riunioni del Consiglio sono convocate con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso. Le riunioni sono comunque validamente costituite anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.-----


Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario dell'adunanza, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.-----

Ogni Consigliere ha diritto a un voto; a parità di voto, prevale il voto del Presidente.-----

Le deliberazioni constano da verbale approvato e sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.-----

8.3 Sono demandate al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:-----

- poteri di gestione della Fondazione;-----
- approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;-----
- elezione nel proprio seno del Presidente, che dura in carica tre anni e può essere riconfermato;-----
- esame e deliberazione delle questioni sottoposte dal Presidente;-----
- decisione in ordine alle modifiche statutarie, ivi comprese quelle proposte dal Consiglio dei Partecipanti;-----



- proposta in ordine all'ingresso dei nuovi soggetti partecipanti dell'International Consulting Board;-----
- deliberazione in ordine all'accettazione di donazioni, eredità e legati;-----
- apertura di sedi secondarie in Italia e all'estero.-----

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione del patrimonio della Fondazione, nonché alla gestione e all'impiego delle sue entrate, in qualunque forma pervenute (rendite patrimoniali, liberalità di terzi, ecc.), in maniera conforme e utile alla realizzazione degli scopi di interesse sociale perseguiti dalla Fondazione, secondo le modalità che riterrà più opportune nel caso concreto.-----

ART. 9 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE-----

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, che dura in carica tre anni e può essere riconfermato.-----

Il Presidente nomina un Vicepresidente che, in caso di suo impedimento o di assenza, ne farà le veci.-----

Ove necessario, il Presidente può delegare al Vicepresidente ovvero ad uno o più Consiglieri di Amministrazione solo temporaneamente alcune delle proprie funzioni.-----

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, firma gli atti della Fondazione che impegnano la medesima nei rapporti interni ed esterni. Egli è responsabile del generale andamento di tutte le attività della Fondazione e gli competono tutti i poteri necessari a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, compreso il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.-----

Il Presidente provvede a:-----

- convocare e presiedere il Consiglio dei Partecipanti e il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze mediante avviso comunicato previamente e tempestivamente per iscritto;-----
- nominare un Segretario e curare la stesura del verbale delle rispettive riunioni, sottoscrivendolo con il Segretario;-----
- curare l'osservanza dello statuto, di cui promuove la riforma qualora si renda necessario;-----
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento utile, riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio di Amministrazione, il quale è chiamato a ratificarne l'operato;-----
- emanare i provvedimenti di esclusione a carico dei Partecipanti, in esecuzione della delibera di esclusione adottata dal Consiglio di Amministrazione.-----

ART. 10 - REVISORE-----

Il Consiglio dei Partecipanti nomina un Revisore Legale dei Conti ovvero una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.-----

Il Revisore resta in carica per tre esercizi e gli sono de-
mandate le funzioni di controllo contabile.-----

ART. 11 -INTERNATIONAL CONSULTING BOARD-----

Al fine di favorire la cooperazione allo sviluppo e alla so-
lidarietà internazionale, è istituito l'Organo denominato
"International Consulting Board".-----

Sono membri dell'International Consulting Board coloro i
quali, persone fisiche o giuridiche, di diritto italiano o
straniero, abbiano desiderio di contribuire, offrendo il lo-
ro sostegno personale e patrimoniale, alle attività della
Fondazione.-----

L'International Consulting Board emette, a richiesta degli
Organi della Fondazione, pareri non vincolanti sulle attivi-
tà istituzionali della Fondazione; ha facoltà di presentare,
con autonoma iniziativa, proposte e progetti agli altri or-
gani della Fondazione.-----


Qualora l'international Consulting Board sia costituito da
più di 2 (due) membri, dovrà adottare un regolamento che ne
disciplini il funzionamento e le adunanze.-----

ART. 12 - NORME DI CHIUSURA-----

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si fa
rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.
460 e a quelle del Codice Civile.-----

f.to: Enrica Mazzi-----

f.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T.)-----



1

Certifico io sottoscritta dr.ssa Maria Nives Iannaccone, Notaio in Seregno,
iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente è copia
conforme all'originale nei miei atti, costituita da più fogli muniti delle
prescritte firme.
Seregno, il giorno 11 dicembre 2019

Maria Nives Iannaccone

